

**COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Allegato alla delibera C.C. n° 22 del 2 maggio 1986

Modificato con delibera C.C. n. 62 del 26/09/1991

Modificato con delibera C.C. n. 88 del 18/12/1991

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del VI° comma articolo 58 ed in conformità all'uso di cui al punto 1) lettera c) art. 57 del T.U. 15/06/1959, n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, II° comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393;

b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420 ;

c) dal Regolamento CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;

d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;

e) dal D.M. 18 aprile 1977;

f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;

g) dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

h) dalla deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;

i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema-tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 2 maggio 1986.

ART. 2

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, viene fissato, a norma dell'art. 113 del T.U. 8/12/1933, n. 1740, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati ;

- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;

- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi dilinea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;

- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 57, II^o comma del Codice della strada.

- ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30.08.1991 n. 32, i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle. (articolo integrato con delibera C.C. n. 88 del 18.12.1991)

ART. 3

Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stessa durano sino alla loro normale scadenza. Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale fra le frazioni ed i centri anzidetti.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

ART. 4

Domanda per esercitare il servizio

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che indente adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto persone e eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di residenza

e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi ;

f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento;

h) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;

i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti :

a) Statuto e Atto Costitutivo;

b) certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

d) Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;

e) elenco Soci ;

f) Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla

guida degli autoveicoli;

g) certificato di disciplina finanziaria;

h) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

ART. 5

Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l' assegnazione delle licenze di esercizio:

1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:

a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

- b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale.
- 2) Essere residente nel Comune.
- 3) In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART. 6

Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguare autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 7

Assegnazione della licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Consiglio Comunale, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione consiliare di cui al I° comma sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza

di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931, n. 773.

ART. 8

Durata licenza

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 12, 13 e 14.

ART. 9

Gestione del servizio - Trasferimento della licenza

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio comunale, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

ART. 10

Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non precedente a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

ART. 11

Salvo quanto predisposto dall'art. 57 comma 2° del T. U. 15/6/59, n. 393 è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Art. 12

Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C, per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART 13

Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi :

a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;

c) quanto il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

d) Quanto l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;

e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

f) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 14

Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della

licenza secondo quanto previsto nell'art. 10;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;

d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 15

Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18/4/1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 dell'8/12/1933 ; art. 145 - 11° comma T.U. n. 393 del 15/6/1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19/6/1979 n. 348).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. n. 393 del 15/6/1959, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un

termine che sarà fissato caso per caso, sarà, provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

ART. 16

Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzata dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 17

Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Gli autobus al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13/11/1978, n. 727.

ART. 18

Tariffe

Con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, per gli autobus dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione Regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l'Assessorato regionale dei Trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La Commissione di cui all' art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato regionale dei trasporti provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 13.

In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ART. 19

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

A norma dell'art. 105 del T.U. n. 170 dell'8/12/1933 solo nei Comuni di minore importanza, esclusi, in ogni caso, quelli compresi fra le località turistiche, di cura o di soggiorno, può essere consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente facciano anche servizio di piazza.

Pertanto deve essere inserita, a seconda del tipo del Comune, la redazione dell'art. 20 che prevede la facoltà o il divieto di sostare su aree pubbliche.

ART. 20

Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a sostare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare

anche il servizio di piazza. Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art. 105 del T.U. n. 1740 del 11/8/12/1933, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti: -
PIAZZA RISORGIMENTO.

Esse non sono coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

L'autonoleggiatore può, in deroga alla norma generale, prelevare l'utente dal suo domicilio quando trattasi di persona invalida, malata o comunque fisicamente impedita.

ART. 21

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare esse hanno l'obbligo di :

a) conservare nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;

c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 12 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 22

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo ;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 23

Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15/6/1959, n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 24

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla prevista approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

ART. 25

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, della legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.